

*Il Presidente*

Prot. n. 11/2022

Roma, 20 gennaio 2022

**Alle aziende e ai lavoratori iscritti a  
PMI Salute**

OGGETTO: versamenti a PMI Salute dal gennaio 2022 per i lavoratori cessati.

Come indicato nella comunicazione di PMI Salute del 3 dicembre 2021, Protocollo 34/2021, **dal 1° gennaio 2022** risultano modificate alcune disposizioni legate al versamento della contribuzione al Fondo e alla relativa copertura in caso di **cessazione del rapporto di lavoro**.

L'accordo di rinnovo del CCNL Confimi Impresa Meccanica del 7 giugno scorso, prevede infatti che a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di interruzione del rapporto di lavoro *“la copertura sanitaria e il relativo obbligo di contribuzione al Fondo sono operanti fino al termine del mese nel corso del quale avviene la cessazione”*.

Vengono quindi superate le norme previgenti che stabilivano, in tutti i casi di cessazione (licenziamento, dimissioni, decesso del lavoratore) l'obbligo di versare la contribuzione per i mesi residui fino al termine dell'annualità in corso, o del trimestre in caso di decesso (di regola a carico dell'azienda in caso di licenziamento, a carico del lavoratore in caso di dimissioni).

La scelta fatta in sede contrattuale dipende dalla considerazione che le cosiddette contribuzioni “postume” non rispondevano a necessità impellenti del lavoratore cessato, che generalmente si iscriveva ad un altro Fondo Sanitario Integrativo, e potevano causare difficoltà alle aziende iscritte nel computo della corretta contribuzione complessiva.

Come risulta chiaramente dal testo contrattuale, nella generalità dei casi di cessazione, al venir meno della contribuzione successiva all'interruzione del rapporto corrisponde il venir meno della copertura sanitaria.

## *Il Presidente*

Di regola quindi, nei casi di licenziamento o dimissioni intervenuti a partire dal mese di gennaio 2022, le aziende iscritte verseranno in misura piena la sola quota di contribuzione (12 euro) riferita al mese di interruzione del rapporto. Diversamente dal passato, la distinta generata dal sito [www.PMISalute.it](http://www.PMISalute.it) non conterrà più i contributi mensili successivi al mese di cessazione; le aziende sono invitate a prestare attenzione a tale circostanza.

Le parti hanno però previsto due casi in cui le contribuzioni “postume” **a carico dell’azienda** sono ancora dovute, in ragione del fatto che tali eventi incidono sensibilmente nella sfera personale dei lavoratori coinvolti, determinando la perdita del posto e lo stato di disoccupazione. I due casi sono i seguenti:

1. licenziamento individuale o plurimo per giustificato motivo oggettivo ai sensi degli articoli 3, seconda parte, e 7 della Legge n. 604/1966; trattasi notoriamente dei casi di licenziamento per crisi o ristrutturazione dell’impresa;
2. licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, nelle situazioni di grave crisi che determina la riduzione dell’organico o la cessazione dell’attività.

Solamente nei due casi menzionati la contribuzione sarà dovuta per un ulteriore periodo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. In queste ipotesi, il Fondo garantirà la copertura sanitaria per i 12 mesi successivi alla cessazione.

Cordiali saluti.

Flavio Lorenzin  
